

SISPI

Sistema Palermo Informatica S.p.A.

Capitolato Speciale d'Appalto

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di vigilanza armata comprensivo della gestione e manutenzione di sistemi di anti-intrusione e telesorveglianza, in collegamento h 24 con la centrale operativa del fornitore, nonché del servizio di pronto intervento da effettuarsi presso la sede della SISPI S.P.A.

CIG: 6611941A50

ARTICOLO 1

PREMESSE, DEFINIZIONI E ALLEGATI

1. Il presente Capitolato contiene le condizioni economiche e normative regolanti il rapporto tra la SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A., ed il Fornitore aggiudicatario della gara per la Fornitura del Servizio di cui al successivo art. 2.
2. Ai seguenti termini viene attribuito, ai fini del presente atto e di tutti i suoi allegati, il significato rispettivamente indicato:
 - **SISPI** - la SISPI Sistema Palermo Informatica S.p.A., con sede in Palermo - via Ammiraglio S. Denti di Piraino n. 7, committente della Fornitura;
 - **Fornitore** - la persona giuridica aggiudicataria della Fornitura;
 - **Parti** - la SISPI e il Fornitore;
 - **Sede della SISPI** - i locali siti in Via Amm. S. Denti di Piraino n. 7, Palermo;
 - **Fornitura** - il servizio oggetto di affidamento di cui al successivo art. 2;
 - **Consegna del servizio** - il momento in cui viene redatto il verbale di cui all'art. 8 ai fini dell'avvio dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - **Servizio di Reception** - il servizio di portierato espletato nell'intervallo di tempo non coperto da vigilanza armata;
 - **Responsabile del Procedimento - RUP** - il soggetto formalmente nominato dalla SISPI quale Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 10 del D.lgs 163/06;
 - **Disciplinare di Gara, di seguito DG** - il documento, predisposto dalla SISPI, che descrive l'iter concorsuale per l'aggiudicazione della Gara.
 - **Capitolato Speciale d'appalto, di seguito CS** - il presente documento, predisposto dalla SISPI, contenente le norme poste a regola della Fornitura;
 - **Dichiarazione di Offerta economica** - il documento presentato dal Fornitore in sede di gara, conforme al fac-simile DO predisposto dalla SISPI, contenente, tra l'altro, l'indicazione del periodo di validità dell'offerta medesima;
 - **Lettera di aggiudicazione definitiva** - il documento formalizzato dalla SISPI a seguito dell'aggiudicazione definitiva di cui all'art. 11 del D.Lgs 163/06;
 - **Lettera d'Ordine** - il documento formalizzato dalla SISPI dopo l'aggiudicazione definitiva ed efficace della presente Gara che riporta in evidenza il numero d'ordine ed il codice CIG della Fornitura. Tale documento, insieme alla documentazione allegata, costituisce di fatto il contratto ai sensi dell'art. 11 comma 13 del D.Lgs. 163/06;
 - **Referente della Fornitura** - il rappresentante del Fornitore e il rappresentante della SISPI incaricati di coordinare e dirigere le attività necessarie per l'esecuzione della Fornitura oggetto del presente CS e dei relativi allegati;
 - **Periodo di Vigenza Contrattuale** - intervallo di tempo compreso tra la data del verbale di Consegna del servizio di cui all'art. 8 del presente documento e il completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali di cui al presente atto;

- **Ordine di Prevalenza** - la priorità delle disposizioni contenute negli atti di cui si compone la documentazione contrattuale in caso di conflitto tra le disposizioni medesime.
- 3. Le Parti convengono che le premesse e gli ulteriori atti menzionati nel presente Capitolato - anche se non materialmente allegati - ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

La Fornitura è regolata dai seguenti atti:

- a) il Bando di Gara;
- b) il presente Disciplinare di Gara (DG);
- c) il Capitolato Speciale d'Appalto (CS);
- d) il Patto di Integrità
- e) la Dichiarazione d'Offerta economica (DO);
- f) La Lettera d'Ordine formalizzata dalla SISPI, dopo l'aggiudicazione definitiva ed efficace, controfirmata dall'aggiudicatario assumendo valore di contratto
- g) il DUVRI.

In caso di conflitto tra le disposizioni contenute nei diversi atti contrattuali si osserverà il suddetto Ordine di Prevalenza.

ARTICOLO 2

OGGETTO

1. Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio diurno e notturno di vigilanza armata di cui al successivo art. 9, comprensivo della gestione e manutenzione di sistemi di anti-intrusione e telesorveglianza di cui al successivo art. 10, in collegamento h 24 con la Centrale Operativa del Fornitore per l'intero periodo di vigenza contrattuale di cui all'art. 7, nonché del servizio di Pronto Intervento h 24 di cui all'art. 11 per la sede della SISPI
2. Si precisa che i servizi di cui ai successivi art.10 e 11 sono minimali rispetto al servizio principale descritto al successivo art. 9.
3. Le prestazioni relative dovranno essere erogate dal Fornitore a proprio rischio e con propria autonoma organizzazione.

ARTICOLO 3

PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELLA FORNITURA

1. Il Fornitore dovrà eseguire la Fornitura con personale alle proprie dirette dipendenze, formato ed istruito all'espletamento delle mansioni attribuitegli, il quale, pur dovendo svolgere le attività richieste in sistematico contatto con la SISPI, opererà senza alcun vincolo di subordinazione.
2. Al personale del Fornitore - in divisa e dotato di apposito 'tesserino di riconoscimento' indossato in modo visibile secondo quanto previsto al successivo comma 3 - sarà consentito l'ingresso e la permanenza nella Sede della SISPI, nel rispetto di tutte le procedure di sicurezza in vigore presso detta Sede, nonché di quanto previsto in ordine alla tutela dei dati ed alla riservatezza.
3. Il personale impiegato nello svolgimento della Fornitura dovrà essere dotato, ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs 81/2008, di badge identificativo con foto e indicazione del Fornitore di appartenenza secondo quanto previsto al successivo art. 23.
4. Il Fornitore dovrà produrre - secondo quanto previsto dal DG - l'elenco nominativo del personale impiegato nello svolgimento della Fornitura insieme alla copia del "Libro

Unico Del Lavoro” aggiornandolo in caso di sostituzioni. Tale elenco dovrà contenere i nominativi del personale che prevede di utilizzare per l'erogazione del servizio di cui all'art. 2, dovrà indicare l'esatta ragione sociale di appartenenza, i dati anagrafici, la qualifica e gli orari in cui il singolo soggetto potrà essere impiegato presso la SISPI oppure la tipologia di attività che il singolo soggetto sarà incaricato di svolgere anche in relazione ai sistemi di cui all'art. 10.

5. Il personale incaricato nell'esecuzione della fornitura del servizio dovrà essere costituito di operatori della sicurezza specializzati nella prevenzione e protezione, in possesso della qualifica di Guardia Particolare Giurata (G.P.G.) secondo quanto stabilito dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza del 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i..
6. Il Fornitore potrà variare il personale di cui al precedente comma soltanto in caso di comprovate esigenze e previa comunicazione formale alla SISPI, fermo restando che il personale così sostituito dovrà essere in possesso dei medesimi requisiti professionali posseduti dal personale originariamente indicato e che il Fornitore dovrà farsi carico del periodo di affiancamento/istruzione, necessario per rendere il nuovo personale autonomo nell'esecuzione delle attività che gli saranno demandate.
7. Il personale del Fornitore di cui al precedente c. 4 sarà oggetto di valutazione qualitativa dell'idoneità allo svolgimento del servizio da parte della SISPI che si riserva di chiederne la sostituzione in casi adeguatamente motivati. In tali casi, il Fornitore provvederà a sostituire il personale che non risulti gradito alla SISPI entro il termine di 7 (sette) giorni dalla relativa richiesta, fermo restando che il personale così sostituito dovrà essere in possesso delle caratteristiche richieste per il ruolo svolto;
8. Il Fornitore dovrà mettere a disposizione dei propri operatori tutte le dotazioni strumentali utili al corretto svolgimento del servizio secondo i canoni e gli standard per l'espletamento dello stesso. A titolo meramente esplicativo dovranno essere resi disponibili per l'uso durante il servizio le seguenti dotazioni generali:
 - a. Collegamento costante con la propria Sala Operativa, al fine di garantire assistenza al servizio e l'invio di personale di supporto in occasione di eventi critici o emergenziali;
 - b. Sistema di Reportistica che fornirà, in caso di eventi significativi, notizie circa l'andamento del servizio, le criticità, gli eventi anomali ed emergenziali e tutte le altre occorrenze ritenute di interesse;
 - c. Apparecchio telefonico cellulare per la pronta reperibilità degli addetti al servizio;
 - d. Sistema di Teleallarme atto a collegare i sistemi di sicurezza esistenti, con la Sala Operativa dell'appaltatore per il pronto intervento in caso di emergenza.
 - e. Apparato radio ricetrasmittente completo, collegato alla Centrale Operativa di cui alla precedente lettera a), dotato di dispositivo automatico di allarme;
 - f. Torcia elettrica a batteria per eventuali ispezioni da effettuarsi nel caso di mancanza di energia elettrica;
 - g. Il personale dovrà altresì essere dotato di arma di ordinanza, secondo quanto prescritto ed autorizzato dalle Autorità competenti e dall'Istituto di Vigilanza di dipendenza.

ARTICOLO 4

OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

1. Il Fornitore dovrà rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro ed assicurazioni sociali nonché dai Contratti Collettivi di Lavoro, assumendone gli oneri relativi.
2. Il Fornitore regolerà, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento giuridico e retributivo secondo condizioni non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro vigenti per le categorie e nella località in cui saranno rese le prestazioni inerenti al Servizio definito all'art. 2, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e da ogni Contratto Collettivo, successivamente stipulato per le succitate categorie ed applicabile in tale località.
3. Il Fornitore è obbligato a continuare ad applicare dette condizioni anche dopo la scadenza dei Contratti Collettivi e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi di cui sopra vincolano il Fornitore, anche se lo stesso non aderisce alle associazioni stipulanti i Contratti Collettivi di Lavoro o abbia receduto dalle medesime.
4. In caso di violazione degli obblighi sopra menzionati, la SISPI provvederà a denunciare le inadempienze accertate all'Ispettorato del Lavoro, dandone comunicazione al Fornitore, nei confronti del quale potrà operare una ritenuta sui pagamenti fino al 10% (dieci per cento) degli importi dei pagamenti medesimi. Tali importi saranno rimborsati solo a seguito di una dichiarazione da parte dell'Ispettorato del Lavoro, comprovante che il Fornitore è in regola con i propri obblighi.
5. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo la SISPI, fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'art. 16, potrà avvalersi delle clausole di risoluzione di cui all'art. 24.

ARTICOLO 5 ULTERIORI OBBLIGHI

1. Il Fornitore sarà tenuto ad eseguire la Fornitura di cui al presente Capitolato a regola d'arte - con la migliore diligenza ed attenzione - e sarà responsabile del buon andamento della Fornitura medesima, nonché di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna e della disciplina dei propri dipendenti.
2. Le prestazioni rese dal Fornitore non dovranno provocare alterazioni nell'organizzazione e nelle attività della SISPI, nel senso che non dovranno causare ritardi o rallentamenti nell'organizzazione del lavoro della SISPI al di là di quelli strettamente connessi alle caratteristiche intrinseche delle prestazioni da rendere, tenuto conto in particolare dello specifico interesse della SISPI medesima ai processi di sicurezza della società.
3. Il Fornitore dovrà adottare tutti gli accorgimenti idonei per garantire l'incolumità delle persone presenti nella Sede della SISPI ed anche per evitare danni a beni pubblici e privati, osservando tutte le norme e le prescrizioni tecniche in vigore, nonché quelle che dovessero essere eventualmente emanate nel periodo di vigenza contrattuale di cui all'art. 7. In particolare, il Fornitore garantisce che sarà osservata la normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nonché del successivo art. 23.
4. Il Fornitore si obbliga ad assumere in proprio ogni responsabilità, civile e penale - impegnandosi a tenere indenne la SISPI anche in sede giudiziale - per casi di infortuni e danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, o da persone da esso chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sia a personale sia a cose della SISPI o di terzi comunque

presenti o comunque pertinenti i locali ed i loro impianti, attrezzature ed arredi - e derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni normative o di prescrizioni impartite dalla SISPI stessa.

ARTICOLO 6 REFERENTI DELLA FORNITURA

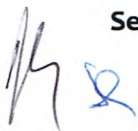
1. In relazione alle attività oggetto della Fornitura ciascuna delle Parti designerà un 'Referente della Fornitura', incaricato di garantire la corretta esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali e di consentire un dialogo diretto ed immediato tra le Parti.
2. A tal fine, i Referenti della Fornitura svolgono tutte le attività ad essi espressamente demandate, come descritte nel presente CS e nei suoi allegati, nonché ogni ulteriore attività necessaria per assicurare il perseguimento dei compiti loro affidati.
3. Il Fornitore dovrà individuare il proprio 'Referente della Fornitura' tra il personale alle proprie dipendenze dirette e ne darà comunicazione formale alla SISPI nei termini indicati nella Lettera di aggiudicazione definitiva.
Tale comunicazione dovrà contenere il nominativo ed i recapiti telefonici del 'Referente della Fornitura'.
Si precisa che quanto stabilito all'art. 3 comma 4 vale anche per il 'Referente della fornitura' del Fornitore.
4. Sarà cura della SISPI comunicare al Fornitore il nominativo ed i recapiti telefonici del proprio 'Referente della Fornitura' nella sopracitata Lettera di aggiudicazione definitiva.

ARTICOLO 7 DURATA DEL SERVIZIO

1. La durata del servizio oggetto della Fornitura sarà di 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla data di inizio dell'esecuzione del servizio. Tale data sarà comprovata dall'apposito verbale di cui al successivo art. 8.
2. Il periodo di vigenza contrattuale potrà essere rinnovato per ulteriori 12 (dodici) mesi agli stessi patti e condizioni. Il rinnovo dovrà risultare da atto scritto previa comunicazione entro 30 giorni dalla scadenza contrattuale.

ARTICOLO 8 CONSEGNA DEL SERVIZIO

1. Il 'Referente della Fornitura' della SISPI, dopo la verifica della completezza e correttezza della documentazione richiesta con la lettera di aggiudicazione definitiva nonché delle verifiche sul personale impiegato per lo svolgimento del servizio ai sensi di quanto previsto nel precedente art. 3 c. 4, convocherà il 'Referente della Fornitura' del Fornitore per procedere alla Consegna del servizio che risulterà da apposito verbale firmato congiuntamente dai Referenti delle Parti.
2. Il verbale di Consegna del servizio attesterà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. l'avvenuta approvazione dell'elenco del personale impiegato nell'esecuzione del servizio di cui al precedente art. 3 cc. 4 e 5
 - b. l'avvenuta consegna da parte della SISPI delle istruzioni operative di cui all'art. 9 comma 4 e della documentazione di manutenzione e d'uso dei sistemi di anti-intrusione e telesorveglianza di cui all'art. 10



- c. la conferma della conformità dei luoghi ove si svolgerà il servizio in coerenza al sopralluogo effettuato in fase di dichiarazione di offerta, nonché dei documenti relativi alla sicurezza sui posti di lavoro come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
 - d. lo scambio di informazioni con il Referente del Servizio di Reception –effettuato nei periodi non coperti dal servizio di vigilanza armata di cui all'art.9 comma 3- necessarie per garantire la continuità tra i due servizi
 - e. l'avvenuta verifica dell'espletamento di tutti gli adempimenti ai sensi del D.Lgs 196/2003 di cui al successivo art. 21
 - f. ogni altro adempimento a carico dei referenti necessario ai fini dell'avvio delle attività, come previsto dal presente CS e dai suoi allegati.
3. Qualora il 'Referente della Fornitura' del Fornitore non si presenti o non sottoscriva per qualunque motivo il verbale, la SISPI si riserva di incamerare la cauzione definitiva e revocare l'aggiudicazione affidando la Fornitura al concorrente successivo in graduatoria, fatta salva la richiesta di risarcimento del danno ulteriore.
 4. Alla scadenza della durata del servizio di cui all'art. 7, il 'Referente della Fornitura' del Fornitore dovrà riconsegnare tutta la documentazione ricevuta relativa al servizio reso alla SISPI, fermi restando tutti gli obblighi inerenti alla riconsegna del servizio.
 5. La consegna di cui al precedente comma 4 dovrà risultare da apposito verbale controfirmato dal 'Referente della Fornitura' della SISPI.

ARTICOLO 9

SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA

1. Il servizio diurno e notturno di vigilanza armata dovrà essere svolto dal Fornitore, nel rispetto degli orari e delle istruzioni operative di cui rispettivamente ai successivi commi 3 e 4, ferma restando la piena responsabilità del Fornitore in merito alla sicurezza della Sede della SISPI.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il personale incaricato delle attività di vigilanza armata dovrà:
 - a) all'inizio di ciascun turno operativo ricevere le 'consegne' dall'addetto smontante e comunicare alla propria Centrale Operativa l'avvenuta 'presa di servizio';
 - b) accertare il corretto funzionamento dei sistemi di anti-intrusione e telesorveglianza, nonché del dispositivo per l'attivazione del servizio di Pronto Intervento, segnalando con la massima tempestività alla propria Centrale Operativa ed ai referenti della SISPI qualsiasi anomalia tecnica rilevata;
 - c) gestire operativamente i sistemi automatizzati ed elettronici di sicurezza e di emergenza, ivi inclusi i sistemi di anti-intrusione e telesorveglianza di cui alla lettera b) del presente comma;
 - d) segnalare immediatamente alla propria Centrale Operativa, alle Autorità competenti (Carabinieri, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale, etc.) ed ai referenti della SISPI qualunque situazione di anomalia e/o di semplice sospetto (eventi accidentali o dolosi quali incendi, allagamenti, cortocircuiti, fughe di gas, esplosioni, malfunzionamento di impianti; altri eventi che possano compromettere i locali, gli impianti, le cose e/o la sicurezza delle persone), intervenendo, se possibile, in prima persona e collaborando con le idonee strutture di servizio sia pubbliche sia aziendali;
 - e) monitorare le zone perimetrali della Sede;

- f) controllare gli accessi alla Sede, provvedendo ad identificare e registrare i visitatori;
- g) verbalizzare l'eventuale utilizzo improprio delle porte di accesso alla Sede ed in particolare delle 'uscite di sicurezza' e dei dispositivi per la registrazione automatica degli accessi (tornelli e lettori di badge);
- h) provvedere alla gestione delle chiavi aziendali (uffici, aree ad accesso limitato, veicoli aziendali, etc.);
- i) garantire in caso di emergenza l'accesso alla sede alle autorità competenti (carabinieri, polizia, etc.) tramite la tenuta di una chiave c/o la propria centrale operativa;
- j) effettuare la perlustrazione della Sede e, contestualmente, verificare lo stato dei dispositivi di apertura/chiusura e controllo delle uscite di sicurezza, accertandone l'effettiva efficacia;
- k) sorvegliare i locali, gli impianti e le cose;
- l) verificare le condizioni ambientali (in termini di operazioni di chiusura di porte e finestre, spegnimento delle luci, controllo del funzionamento degli apparati di condizionamento, etc.) dei locali ed in particolare la temperatura ed il livello di umidità del Centro Elaborazione Dati, secondo le istruzioni operative di cui al successivo comma 4;
- m) verificare e ripristinare lo stato di sicurezza dei locali e degli impianti

Eventuali ulteriori chiarimenti per le attività da svolgere possono essere richiesti in fase di sopralluogo, in occasione del quale verranno fornite le istruzioni operative del servizio.

3. I servizi di vigilanza armata relativi alla Fornitura di cui al presente Capitolato dovranno essere resi, con la presenza di almeno una G.P.G., secondo gli orari di seguito elencati:

Vigilanza armata notturna (nei giorni 'feriali')

dal lunedì al venerdì, dalle 22.00 alle 6.00

Vigilanza armata nei giorni prefestivi e festivi

dalle 14.00 del sabato alle 6.00 del lunedì

dalle 22.00 del prefestivo alle 6.00 del mattino successivo al festivo

4. Le istruzioni operative, che normano in dettaglio gli adempimenti inerenti alla Fornitura di cui al presente Capitolato, saranno trasmesse al Fornitore al momento della consegna del servizio e conterranno, tra l'altro, i nominativi dei referenti della SISPI. Tali istruzioni operative potranno essere oggetto di modifica nel periodo di vigenza contrattuale di cui all'art. 7 e dovranno essere recepite dal Fornitore per la relativa attuazione con la massima tempestività.
5. Il Fornitore dovrà garantire che l'erogazione del servizio avvenga senza soluzione di continuità rispetto al servizio di reception che subentra giornalmente al servizio oggetto del presente Capitolato. Pertanto, il personale addetto al servizio di vigilanza armata potrà terminare la propria attività quotidiana solo in presenza del subentrante personale addetto al servizio di reception.
6. Qualora, per cause impreviste o imprevedibili, il personale addetto al servizio di

vigilanza armata dovesse abbandonare la propria postazione di lavoro, il Fornitore è tenuto a provvedere alla sua immediata sostituzione.

7. Resta inteso che il servizio reso oltre l'orario di lavoro di cui al precedente comma 3 nei casi di cui al precedente comma 5 potrà essere oggetto di apposita fatturazione debitamente documentata, ai prezzi di cui all'art. 15 comma 1, che potrà essere liquidata nei termini di cui all'art. 16 comma 1 solo dietro specifica approvazione del Referente della fornitura SISPI designato ai sensi dell'art. 6.
8. Sarà cura della SISPI comunicare al Fornitore i dati identificativi del personale addetto al servizio di reception. I passaggi di consegne tra gli addetti al servizio di vigilanza armata e gli addetti al servizio di reception, e i relativi orari, dovranno risultare da apposita scheda controfirmata sia dal personale che entra in servizio che dal personale che smonta dal servizio.
9. Il mancato rispetto dei termini di cui al presente articolo da parte del Fornitore comporterà l'applicazione delle penali di cui all'art. 16, ferma restando l'eventuale applicazione delle clausole di risoluzione stabilite all'art. 24 e fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni eventuale danno subito.

ARTICOLO 10

SISTEMI DI ANTINTRUSIONE E TELESORVEGLIANZA

1. Il Fornitore, nei termini previsti dal presente articolo, dovrà provvedere a gestire e mantenere i sistemi di anti-intrusione e telesorveglianza in collegamento h 24 con la propria Centrale Operativa per tutto il periodo di vigenza contrattuale di cui all'art. 7, nonché l'apposito dispositivo di segnalazione remota da utilizzare in caso di necessità per l'attivazione del servizio di Pronto Intervento di cui all'art. 11. Tali sistemi potranno essere attivati anche fuori dagli orari di cui al comma 3 dell'art. 9 dal personale addetto al servizio di reception.
2. I requisiti tecnico funzionali di tali sistemi sono contenuti nella documentazione e nei manuali di installazione e d'uso relativi alle apparecchiature installate di cui il Fornitore ha preso visione per la formulazione dell'offerta e che, quindi, dichiara di conoscere.
3. Al fine di garantire la piena efficienza dei sistemi di cui al comma 1, gli stessi dovranno essere oggetto di manutenzione ordinaria con cadenza trimestrale, mentre le singole apparecchiature dovranno essere oggetto di interventi manutentivi specifici secondo le cadenze temporali consigliate dalle case costruttrici dei singoli apparati. Tali interventi di manutenzione consistono in:
 - verifiche e controlli di funzionamento, con la cadenza sopra specificata;
 - fornitura e messa in opera dei materiali e della componentistica di consumo usuale, comprensiva della sostituzione delle batterie e di alcuni componenti elettronici soggetti a naturale usura (quali ad esempio i sensori magnetici o volumetrici);
 - interventi su chiamata per anomalie/malfunzionamenti evidenziati direttamente dalla SISPI o dagli addetti alle attività di Vigilanza armata e/o Reception. Tali interventi saranno segnalati al Referente della fornitura (del fornitore) di cui all'art. 6 tramite fax o posta elettronica e dovranno essere risolti entro 48 ore dalla segnalazione; trascorso le 48 ore la SISPI applicherà le penali di cui al successivo art. 16.

Sono a carico del Fornitore, intendendosi inclusi nella manutenzione ordinaria, anche quei piccoli lavori di adattamento e/o le forniture accessorie, di natura non esclusivamente tecnica (quali, a titolo esemplificativo, eventuali riconfigurazioni della

centralina, sostituzione di sensori e di telecamere...), ritenuti necessari a seguito delle verifiche periodiche svolte nell'ambito della manutenzione ordinaria. Per ciascun intervento dovrà essere compilata preventivamente un'apposita scheda controfirmata dai Referenti della Fornitura delle Parti.

4. Il Fornitore dovrà provvedere tempestivamente alla risoluzione di qualsiasi anomalia tecnica presentata dai sistemi indicati al comma 1 nei termini indicati al precedente comma 3. Al fine di garantire la massima sicurezza della Sede della SISPI nei periodi di indisponibilità anche parziale di tali sistemi, il Fornitore dovrà, senza oneri aggiuntivi per la SISPI, sopperire alla carenza di controlli automatizzati per il tramite di appositi interventi che, in base alla tipologia ed alla gravità dei problemi, potranno consistere nell'aumento del personale impegnato negli orari di vigilanza armata e/o in un servizio di ronda periodica per tutto il tempo di indisponibilità di tali sistemi. Tali interventi dovranno essere oggetto di comunicazione formale alla SISPI da parte del Fornitore, che sarà comunque responsabile della loro efficacia.
5. Il mancato rispetto dei termini di cui al presente articolo da parte del Fornitore comporterà l'applicazione delle penali di cui all'art. 16, ferma restando l'eventuale applicazione delle clausole di risoluzione stabilite all'art. 24 e fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni eventuale danno subito.
6. I sistemi di cui al comma 1 dovranno essere utilizzati e gestiti dal Fornitore, sulla base di quanto esemplificato all'art. 9 comma 2 nonché nelle istruzioni operative di cui al comma 4 dello stesso articolo.

ARTICOLO 11

SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO

Il Fornitore, per tutto il periodo di vigenza contrattuale di cui all'art. 7, dovrà assicurare anche un servizio di Pronto Intervento h 24, con personale specificamente addestrato su problematiche di sicurezza, in grado di intervenire tempestivamente presso la Sede della SISPI a fronte di allarme attivato tramite il dispositivo di segnalazione remota di cui all'art. 10 comma 1.

Il mancato rispetto dei termini di cui al presente articolo da parte del Fornitore comporterà l'applicazione delle penali di cui all'art. 17, ferma restando l'eventuale applicazione delle clausole di risoluzione stabilite all'art. 24 e fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni eventuale danno subito

ARTICOLO 12

VARIAZIONI DEL SERVIZIO

1. La SISPI si riserva la piena ed insindacabile facoltà nel periodo di vigenza contrattuale di cui all'art. 7 di variare gli orari di vigilanza armata di cui al comma 3 dell'art. 9, anche temporaneamente in relazione ad eventi eccezionali, fermo restando che il monte orario non potrà superare il valore stimato dell'appalto.
2. Tutte le variazioni di cui al comma 1, saranno comunicate al Fornitore in forma scritta ed anticipate tramite fax con un preavviso minimo di 7 (sette) giorni fatti salvi i casi di motivata urgenza che rendano inapplicabile tale termine.

ARTICOLO 13

CLAUSOLA SOCIALE

1. Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, nel caso in cui il Fornitore abbia necessità di disporre di ulteriori risorse umane e compatibilmente con la propria

organizzazione, si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva prevista del settore vigilanza privata in materia di riassorbimento del personale (artt. 24 e 27 del vigente C.C.N.L.). A tal riguardo si precisa che attualmente il personale impiegato per lo svolgimento del servizio è il seguente:

- Numero unità 4
- Livello di inquadramento 4ex-4L
- Costo unitario medio orario € 19,80

ARTICOLO 14

DIVIETO DI SUBAPPALTO

2. E' fatto divieto al Fornitore, sotto pena di risoluzione di qualsivoglia impegno contrattuale inerente al presente Capitolato e salvo in ogni caso la refusione di ogni danno e spesa, di cedere o di far eseguire, in tutto o in parte, da altre Imprese il Servizio di cui al Capitolato medesimo.
3. E' fatto, inoltre, divieto al Fornitore di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti allo stesso dal presente Capitolato, salva la facoltà di conferire procure all'incasso.
4. Le attività inerenti la manutenzione dei sistemi di cui all'art. 10 fatte eseguire a terzi non sono considerate subappalto.

ARTICOLO 15

CORRISPETTIVI

1. La SISPI riconoscerà al Fornitore per la Fornitura di cui all'art. 2 i corrispettivi determinati moltiplicando il prezzo unitario di cui alla dichiarazione d'offerta per il numero di ore effettivamente erogate dal Fornitore oltre all'IVA.
Resta inteso che l'importo complessivo che la SISPI riconoscerà al Fornitore per le attività del presente contratto non potrà superare il valore stimato dell'appalto.
2. I corrispettivi inerenti alle ore di vigilanza armata saranno indipendenti dal numero di persone impegnate nell'adempimento delle obbligazioni di cui al presente Capitolato. Tali corrispettivi si intenderanno comprensivi di ogni onere e spesa, anche non nominata, che il Fornitore dovrà sostenere in relazione alla Fornitura di cui all'art. 2.
3. Il prezzo di aggiudicazione sarà impegnativo e vincolante per tutta la durata del servizio di cui al precedente art. 7, fatto salvo l'adeguamento dei prezzi di cui all'art. 115 del D.Lgs 163/06.
4. Il Fornitore, in caso di esigenza di adeguamento di cui al precedente c. 3 potrà effettuare, con apposita comunicazione, richiesta di verifica del prezzo. Tale richiesta dovrà essere corredata di tutta la necessaria documentazione prodotta in relazione ai dati di cui all'art. 7 c. 4 lett. c) e c. 5 del D.Lgs 163/06 con l'evidenza della variazione per singola componente di costo. Sono in ogni caso escluse richieste di verifica del prezzo relative alle prestazioni già in gestione al momento della richiesta.

ARTICOLO 16

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Le fatture mensili posticipate saranno relative all'impegno orario effettivamente reso nel periodo di riferimento e dovranno essere accompagnate da idonea documentazione esplicativa. Ciascuna fattura dovrà riportare i riferimenti contrattuali indicati nella Lettera d'ordine di cui alle premesse, ivi incluso il relativo CIG.

- 
2. Ai fini della fatturazione elettronica il Codice Univoco assegnato a SISPI dall'IPA è **UF9HI3**, da riportare obbligatoriamente in ogni fattura elettronica ed in assenza del quale la fattura sarà rifiutata dal Sistema di Interscambio.
 3. Il Fornitore prende atto che le disposizioni di cui al precedente comma costituiscono requisito essenziale per poter provvedere al pagamento delle singole fatture, che saranno liquidate entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento fattura, ferma restando la deduzione di eventuali penali applicate ai sensi del successivo art.16. Il pagamento in ogni caso è subordinato alla verifica da parte della SISPI della regolarità contributiva. Nel caso in cui il Fornitore non abbia una situazione contributiva regolare, il pagamento verrà sospeso.
 4. Il pagamento delle fatture di cui al precedente comma 1 avverrà con versamento su conto corrente intestato al Fornitore. Ai fini del pagamento delle fatture, il Fornitore, ai sensi dell'art. 3 c. 7 della L. 136/10 e s.m.i., deve comunicare alla SISPI gli estremi identificativi del conto corrente entro sette giorni dalla sua accensione, nonché, entro lo stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
 5. La liquidazione delle fatture sarà effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal DM 18 gennaio 2008, n. 40 recante il regolamento attuativo delle disposizioni di cui all'art. 48 bis del DPR 602/73 e s.m.i..

ARTICOLO 17

PENALI E SANZIONI

1. Il Fornitore è responsabile dell'esatto puntuale ed ordinato adempimento delle attività di vigilanza armata, nonché dei servizi di gestione e manutenzione dei sistemi anti-intrusione e di telesorveglianza e di Pronto Intervento da parte del personale addetto. In caso di inadempienza per difformità della Fornitura rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato e nei documenti che regolano la stessa Fornitura, la SISPI, previa contestazione formale delle mancata prestazione, ritardo o negligenza riscontrate, oltre a riservarsi di trattenere l'importo corrispondente alla carente/mancata prestazione determinato ai sensi dell'art. 15 del presente capitolato, applicherà una penale pari a € 150,00 (centocinquanta/00) per ogni ritardo rispetto agli orari di servizio di cui all'art. 9 c. 3, per ogni mancato rispetto dell'obbligo di continuità del servizio di cui all'art. 9 c. 5 e per ogni altra mancata prestazione, ritardo o negligenza rilevata sino ad un massimo del 10% del valore contrattuale. La SISPI, oltre le 5 inadempienze, si riserva di applicare le norme di cui al successivo articolo 24.
2. Gli importi delle penali che dovessero eventualmente applicarsi ai sensi del presente articolo, saranno trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, in mancanza, sulla cauzione definitiva costituita in conformità a quanto previsto dall'art. 18.
3. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali di cui al presente articolo non preclude il diritto della SISPI a richiedere il risarcimento del danno ulteriore.

ARTICOLO 18

CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente Capitolato, l'esecutore del contratto sarà obbligato a costituire una garanzia fideiussoria nella misura ed ai sensi dell'art. 113 del d. lgs. 163/2006 in una delle modalità

indicate dall'art. 75, comma 3, del ridetto d. lgs. 163/2006, con espressa previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, della rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché dell'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante al ai fini della stipula. Tale garanzia dovrà essere presentata entro il termine perentorio assegnato dalla Stazione Appaltante al fine di stipulare il contratto e dovrà cessare di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Le firme dei rappresentanti degli Istituti di Credito o delle Società di Assicurazione che hanno emesso la garanzia fideiussoria dovranno essere autenticate con l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma.

2. All'importo della cauzione di cui al comma precedente, calcolato sull'importo contrattuale, si applica l'art. 75, comma 7 del d. lgs. 163/2006.
3. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della SISPI, sulla base delle fatture liquidate, secondo quanto previsto dall'art. 113 c. 3 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. L'ammontare residuo è svincolato secondo la normativa vigente.

ARTICOLO 19

ASSICURAZIONI

1. Il Fornitore si assume ogni responsabilità in caso di infortunio o di danni arrecati per colpa dal proprio personale nell'esecuzione della Fornitura a persone e/o cose, sia della SISPI che di terzi, riconoscendo a suo carico tutti gli oneri inerenti alle coperture assicurative del medesimo personale.
2. Considerati gli impegni assunti dal Fornitore con il comma precedente, il Fornitore è obbligato per tutta la durata del presente contratto a stipulare e mantenere in vigore, con primarie compagnie assicuratrici, adeguate coperture contro i danni di ogni genere che dovessero subire la SISPI ed i terzi in relazione a fatti propri del Fornitore ovvero delle persone o cose delle quali o per le quali la stessa deve rispondere in forza della legge e del presente CS, fermo restando ogni eventuale risarcimento del danno.
3. Le coperture assicurative dovranno adeguatamente prevedere tutti i rischi di danni comunque connessi alle prestazioni rese sulla base del presente CS.
4. I massimali di copertura non dovranno essere inferiori a € 1.000.000,00 (unmilione/00), massimale unico per danni a persone e cose.
5. Il Fornitore si impegna a fornire alla SISPI copia della polizza entro 20 (venti) giorni dalla data della Lettera di aggiudicazione definitiva e ad avvisare, senza indugio, la SISPI di ogni danno che dovesse eventualmente verificarsi durante lo svolgimento della fornitura.
6. Resta salva la facoltà della SISPI di richiedere il risarcimento di ogni danno ai sensi dell'art. 1218 del c.c..

ARTICOLO 20

OBBLIGHI SPECIFICI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL PATTO DI INTEGRITA' (TRA SISPI S.P.A. E GLI OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI)

1. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le clausole e gli obblighi di cui al Patto di Integrità, sottoscritto all'atto della presentazione dell'offerta, a pena di esclusione, ed allegato alla documentazione di gara.



ARTICOLO 21

D.LGS 196/03 E ADEMPIMENTI CONNESSI

1. Il Fornitore sarà tenuto al rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/03 e s.m.i. (c.d. Codice privacy).
2. Con l'affidamento della fornitura del servizio, oggetto del presente capitolato, la SISPI, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., in qualità di Titolare del trattamento dati nomina il Fornitore, che contestualmente accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali nell'ambito dello svolgimento delle prestazioni contrattuali anche a mezzo dei sistemi di anti-intrusione e telesorveglianza.
3. Il Fornitore, quale Responsabile esterno del trattamento dati personale, nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, dovrà conformarsi a quanto previsto in merito dal D.Lgs. 196/2003 e dal relativo allegato B e s.m.i., dal Provvedimento Generale sulla videosorveglianza del 29/04/2004 emanato dal Garante per la Protezione dei dati personali e da ogni normativa in vigore o che verrà emanata in materia di trattamento dei dati personali nel periodo di durata contrattuale, attenendosi alle istruzioni che verranno impartite al riguardo dalla SISPI.
4. In particolare, i compiti e le responsabilità del Responsabile esterno del Trattamento dati sono:
 - a. verificare e controllare che, nell'ambito dell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, il trattamento dei dati sia effettuato ai sensi e nei limiti del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., coordinando tutte le necessarie attività
 - b. trattare i dati in modo funzionale con le finalità per cui sono stati raccolti e solo ed esclusivamente per eseguire l'incarico e i compiti attribuiti. Qualora eccezionalmente sorgesse la necessità di trattamento dei dati personali diversi rispetto a quelli derivanti dalle prestazioni contrattuali qui previste, il Responsabile dovrà darne immediata comunicazione al Titolare del trattamento
 - c. individuare e nominare, nell'ambito della propria struttura aziendale, gli incaricati del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 196/2003 impiegati nello svolgimento delle prestazioni contrattuali
 - d. dare comunicazione alla SISPI dei nominativi dei soggetti incaricati del trattamento dei dati personali
 - e. impartire le disposizioni organizzative e operative e fornire agli incaricati le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati in relazione ai compiti loro assegnati avendo riguardo che gli stessi abbiano accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per eseguire i compiti attribuiti ed eseguendo i dovuti controlli
 - f. adottare le misure idonee e disporre gli interventi necessari, anche preventivi, per la sicurezza del trattamento dei dati sulla base delle presenti direttive e di quelle che fossero successivamente impartite fornendo alla SISPI una descrizione scritta degli interventi effettuati in conformità alle regole vigenti in materia

ARTICOLO 22

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE EX D.LGS 231/2001 E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI EX L. 136/10

1. Il Fornitore, nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, s'impegna

ad osservare e, pertanto, a sottoscrivere per accettazione le norme contenute nel Codice Etico adottato dalla SISPI, che il Fornitore dichiara di conoscere ed accettare, avendo preso visione dei principi ivi contenuti all'atto della presentazione dell'offerta

2. L'osservanza del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte
3. Le violazioni da parte del Fornitore delle norme contenute nel Codice Etico costituiscono dunque inadempimento delle obbligazioni contrattuali e comportano le relative conseguenze ai sensi di legge e di contratto
4. Le Parti, con la sottoscrizione del presente atto, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/10 e s.m.i.
5. Il Fornitore che avesse notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/10 e s.m.i. deve informare immediatamente la SISPI e la Prefettura - Ufficio del Governo territorialmente competente.

ARTICOLO 23

ADEMPIMENTI EX ART. 26 D.LGS 81/2008

1. Il Fornitore ha l'obbligo e la responsabilità di far attenere il personale occupato nell'esecuzione della fornitura di cui all'art. 2 del presente CS alle disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, impegnandosi a far rispettare al suddetto personale tali norme.
2. Il Fornitore si impegna, inoltre, a rispettare e far rispettare ai propri dipendenti coinvolti nell'erogazione del servizio oggetto del presente CS le norme attualmente in vigore e/o che fossero in futuro emanate dalla stessa SISPI in materia di controlli ed organizzazione interna.
3. Al riguardo, il Fornitore dovrà fornire mezzi di protezione individuali atti ad evitare al personale infortuni imputabili ai rischi specifici delle prestazioni richieste.
4. Per l'espletamento delle attività relative all'oggetto contrattuale, ed al fine di ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/2008, le Parti si impegnano:
 - a. a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa;
 - b. a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente, anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze nell'esecuzione della Fornitura complessiva.
5. Il Fornitore si impegna a fornire, oltre quelle sopra riportate, informazioni sull'organizzazione per la sicurezza e l'igiene sul lavoro del Fornitore stesso nonché copia del documento di valutazione rischi.
6. Sarà cura della SISPI promuovere la cooperazione e il coordinamento di cui al precedente comma 5 con un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI), allegato in bozza alla presente documentazione, che indicherà le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento costituisce parte integrante e sostanziale della documentazione di gara.
7. La SISPI si riserva la facoltà di verificare l'adempimento, da parte del Fornitore, dell'obbligo di informazione ai lavoratori dipendenti dei rischi sul lavoro derivanti dall'attività lavorativa per la realizzazione di quanto oggetto della Fornitura.
8. Nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui al presente CS, il personale impiegato dal Fornitore deve essere munito di apposito badge di riconoscimento corredato di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Fornitore.

ARTICOLO 24

VICENDE MODIFICATIVE ED ESTINTIVE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

1. La SISPI si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c., a rischio e danno dell'affidatario per mancata esecuzione del servizio, secondo le prescritte modalità o per gravi o ripetute inadempienze nell'effettuazione dello stesso o per il mancato rispetto dei principi e obblighi contenuti nel Patto di Integrità sottoscritto all'atto della presentazione dell'offerta.
2. In tal caso, l'affidamento verrà annullato di pieno diritto e il servizio potrà essere affidato ad altro concorrente che segue nell'ordine in graduatoria, o con diversa modalità di affidamento secondo la vigente normativa in materia di appalti pubblici, a maggiori spese del concorrente inadempiente, con diritto della SISPI al risarcimento degli eventuali danni, oltre all'incameramento della cauzione di cui all'art. 18 del presente Capitolato.
3. Nei casi di inadempimento di cui ai precedenti articoli il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
4. Nei casi di risoluzione di cui al presente articolo il Fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento danni, al quale dichiara fin d'ora di rinunciare.
5. E' fatto divieto al Fornitore di cedere ad altri, senza il consenso scritto della SISPI, l'esecuzione di tutta o di parte del servizio oggetto del presente CS.
6. La cessione senza consenso dà alla SISPI il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, senza ricorso ad atti giudiziali ed effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione presentata.
7. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al Fornitore non hanno singolarmente effetto nei confronti della SISPI fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione dal presente CS e dei suoi allegati.
8. Nei 60 (sessanta) giorni successivi alle comunicazioni di cui al precedente comma, la SISPI potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 7, non risultino sussistere i requisiti prescritti dalle norme di legge vigenti.
9. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i 60 (sessanta) giorni di cui al precedente comma 8 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
10. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 7, 8 e 9 si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuti a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e s.m.i., e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità, di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

11. In caso di fallimento del Fornitore, l'affidamento si intenderà revocato e la SISPI provvederà a termini di legge.
12. Il Fornitore, sia in caso di cessazione anticipata sia al termine della durata di cui al precedente art. 7, si impegna a riconsegnare ogni documentazione relativa al servizio prestato ai sensi del presente CS.

ARTICOLO 25

RESPONSABILITA' IN CASO DI AVVALIMENTO

Qualora il Fornitore, per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo, si fosse avvalso dei requisiti di un altro soggetto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 163/06, quest'ultimo è responsabile in solido con il Fornitore nei confronti della SISPI in relazione alle prestazioni oggetto del presente CS e dei suoi allegati.

ARTICOLO 26

OSSERVANZA DI LEGGI E DECRETI

1. Il Fornitore, fermo restando quanto previsto nel presente capitolato, è comunque tenuto all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni di legge e di regolamento emanate dalle competenti Autorità, nonché di tutte quelle che dovessero essere emanate durante l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, in quanto applicabili e, più in generale, di tutte le prescrizioni che sono o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente CS.
2. Il Fornitore è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori e alla tutela antinfortunistica e sociale del personale addetto ai servizi oggetto del presente capitolato.
3. Resta comunque convenuto che, qualora tali norme e disposizioni dovessero comportare per il Fornitore maggiori oneri e/o limitazioni nella esecuzione della Fornitura, lo stesso non potrà per questo avanzare pretese e diritti ad alcun titolo nei confronti della SISPI.

ARTICOLO 27

PUBBLICITÀ

Il Fornitore si impegna a richiedere, di volta in volta, per iscritto il preventivo assenso della SISPI per l'utilizzo del nome a fini pubblicitari. La richiesta dovrà contenere l'esatta indicazione delle formule pubblicitarie che si vogliono adottare.

ARTICOLO 28

BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Fornitore dichiara che la SISPI è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o di soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore) ed a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla Fornitura di cui all'art. 2.
2. Il Fornitore è pertanto tenuto a manlevare la SISPI da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni eventuali, terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni inerenti la Fornitura oggetto del presente Capitolato, tenendo la SISPI indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali da esse derivanti.

ARTICOLO 29



ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Saranno a carico del Fornitore tutte le spese e tutti gli oneri fiscali relativi al presente Capitolato ivi incluse spese relative alla stipulazione del contratto, ad eccezione di quelli che per legge fanno capo alla SISPI.
2. A tal fine, il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui al presente Capitolato sono effettuate nell'esercizio di Impresa e che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall'Imposta sul Valore Aggiunto, di cui l'Impresa è tenuta al versamento, e che compete quindi la rivalsa di detta imposta ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, per cui al presente Capitolato ed ai suoi allegati dovrà, in caso d'uso, essere applicata l'Imposta di registro in misura fissa.

ARTICOLO 30**FORMA SCRITTA**

Tutte le clausole, i termini e le condizioni di cui al presente Capitolato e agli ulteriori atti che, ai sensi dell'art. 1, ne costituiscono parte integrante e sostanziale hanno fra le Parti valore essenziale, e, pertanto, qualsiasi deroga dovrà risultare da atto scritto.

ARTICOLO 31**DOMICILIO E FORO COMPETENTE**

1. A tutti gli effetti del presente contratto, l'affidatario dovrà eleggere domicilio in Palermo.
2. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione al presente contratto o che fosse comunque connessa ad esso, il Foro competente è quello del Tribunale di Palermo.

ARTICOLO 32**CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

1. Ai sensi dell'art. 241 del D.Lgs 163/06, in caso di controversia, le parti deferiranno la decisione della stessa ad apposito collegio arbitrale di tre componenti, nominati uno dalla SISPI, uno dal Fornitore ed il terzo, quale presidente del collegio arbitrale, scelto dalle parti o, su loro mandato, dagli arbitri di parte, tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto a cui l'arbitrato si riferisce, indicati nell'albo di cui all'art. 242 del suddetto decreto.
2. In caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro, ad iniziativa di una delle parti, provvede la camera arbitrale, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, scegliendolo nell'albo di cui al suddetto articolo 242.
3. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro.

a) Firma per accettazione.

Il legale rappresentante del Fornitore _____ sig. _____ in qualità di _____ dichiara di ben conoscere ed accettare il presente capitolato in tutte le sue parti ed impegnarsi fin d'ora al rispetto del medesimo, che farà parte integrante del contratto di affidamento in caso di aggiudicazione.

Li _____ Firma _____



b) Firma per accettazione espressa di clausole ai sensi e per gli effetti dell'art 1341 c.c..

Il legale rappresentante del Fornitore _____ sig. _____ in qualità
di _____ dichiara di ben conoscere ed accettare
espressamente

ai sensi dell'art. 1341 c.c. le seguenti clausole:

art. 2 (Oggetto); art. 5 (Ulteriori obblighi); art. 7 (Durata del servizio); art. 8 (Consegna del Servizio); art. 13 (Subappalto); art. 15 (Corrispettivi); art. 16 (Fatturazione e Pagamenti); art. 17 (Penali e Sanzioni); art. 19 (Assicurazioni); art. 20 (Obblighi specifici derivanti dall'attuazione del Patto Di Integrità) art. 22 (Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D.lgs 231/2001 e tracciabilità dei flussi finanziari ex l. 136/10); art. 24 (Vicende modificative ed estintive del rapporto contrattuale), art. 25 (Responsabilità in caso di avvalimento) art. 32 (Clausola compromissoria).

Li _____

Firma _____

